

N. 01119/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 02078/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2010, proposto dall'Associazione Politica Nazionale "Il Popolo della Liberta'" nonché dai signori Giorgio Polesi e Alfredo Milioni, rappresentati e difesi dagli avvocati Ignazio Abrignani, Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, Luigi Medugno, Elisabetta Rampelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;

contro

l'Ufficio Centrale Regionale della Corte D'Appello di Roma, il Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

dell'Italia dei Valori, Comitato Emma Bonino, Federazione della Sinistra, Partito Democratico, Verdi per Bonino, Lista Civica

Cittadini e Cittadine per Bonino, Partito Socialista Italiano – PSI,
Fiorella Mancuso e lista “Emma Bonino e Marco Pannella”,
rappresentate e difese dagli avv. Giovanni Pesce, Giuseppe
Rossodivita, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma,
via XX Settembre, 1;

Marco Olivieri e la Lista “U.D.C.- Unione dei Democratici Cristiani
e dei Democratici di Centro(UNIONE DI CENTRO)”,
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Galoppi, con domicilio
eletto presso Giovanni Galoppi in Roma, via Gregoriana, 56;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Movimento dei Valori, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Di
Domenico, Maria De Meis, con domicilio eletto presso Mario Di
Domenico in Roma, Circ.Ne Nomentana, 488;

Renata Polverini, rappresentata e difesa dall'avv. Piero D'Amelio,
con domicilio eletto presso Piero D'Amelio in Roma, via della Vite,
7;

Francesco Lollobrigida, Marco Mattei, Luca Malcotti, Massimo
Cacciotti, Gigliola Brocchieri, Francesca Mariani, Giuseppe
Cangemi, Carlo De Romanis, Donato Robilotta, Paolo Pollack,
Adriano Palozzi, Roberto Rastelli, Pietro Di Paolantonio,
rappresentati e difesi dagli avv. Marta Negroni, Elisabetta Rampelli,
Stefano De Paolis, con domicilio eletto presso Elisabetta Rampelli in
Roma, via Cicerone, 28;

ad opponendum:

Francesco Pieroni, Lista “Partito Democratico per Bonino” rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Cerulli Irelli, Gianluigi Pellegrino, Francesco Rosi, Federico Vecchio, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso Rinascimento, 11;

Perugia M.Cristina, De Petris Loredana, Fredda Angelo, Furfaro Marco, Lista “Sinistra Ecologia e Libertà”, rappresentati e difesi dagli avv. Luca Di Raimondo, Luigi Conti, con domicilio eletto presso Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta, 50;

Movimento Difesa del Cittadino, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, c.so del Rinascimento N.11;

Luigi Nieri, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rosaria Damizia, Arturo Salerni, con domicilio eletto presso Arturo Salerni in Roma, viale Carso, 23;

Giovanni Patrizi, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Patrizi, con domicilio eletto presso Giovanni Patrizi in Roma, via Tirso, 90;

Sergio Rovasio, Diego Sabatinelli, Valeria Manieri, Lista “Emma Bonino e Marco Pannella” rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Pesce, Giuseppe Rossodivita, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, via XX Settembre, 1;

e con l'intervento del comitato FORZA CONSUMATORI e Lista Consumatori, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, viale

delle Milizie, 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della decisione del 3 marzo 2010 con la quale l'Ufficio Centrale Regionale ha respinto l'appello dei ricorrenti contro il rigetto dell'istanza di riammissione in termini per il deposito della lista "Il Popolo della Libertà" al fine di partecipare alla competizione elettorale del 28/29 marzo 2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimiate;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum e ad opponendum;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2010 il 1^Referendario Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, nelle more della decisione sull'incidente cautelare, è intervenuto il D.L. 5 marzo 2010, n. 29, recante *"Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione"*;

Considerato che lo stesso decreto-legge è in vigore dal 6 marzo 2010

e che i sollevati profili di illegittimità costituzionale potranno essere valutati in sede di trattazione del presente ricorso nel merito all'udienza pubblica di questo Tar, già fissata per il 6 maggio 2010;

Considerato che la disposizione di cui all'art.1, comma 3, ultimo periodo, del suddetto decreto-legge, la quale appare costituire esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela giurisdizionale amministrativa, ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, stabilisce - pur in assenza di una specifica disciplina della fase cautelare adeguata alle connesse esigenze ordinamentali - che *“Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo”*, e che, pertanto, questo Giudice è tenuto ad esaminare la presente impugnativa e la connessa domanda cautelare, proposta ai sensi dell'art.21 della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;

Considerato - avuto preminente riguardo al criterio della “cedevolezza” della normativa statale di dettaglio in seguito all'esercizio della potestà legislativa regionale - che l'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 29 del 2010, relativo alle specifiche modalità di presentazione delle liste, non può trovare applicazione con riferimento alla fattispecie in esame, atteso che la Regione Lazio con propria legge 13 gennaio 2005, n. 2, ha adottato *“Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale”*, esercitando così la competenza legislativa ad essa

attribuita dall'art.122, primo comma, della Costituzione, nell'ambito dei principi di cui alla legge statale 2 luglio 2004, n.165;

Considerato, in particolare,

- che nella Regione Lazio "il sistema di elezione" di cui all'art.122 della Costituzione è oggi disciplinato "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica", dalla citata Legge regionale n. 2 del 2005;

- che l'art.1 della suddetta Legge Regionale recepisce la preesistente legge statale 17 febbraio 1968, n. 108, ponendo un rinvio di tipo meramente materiale-recettizio, e che le successive disposizioni della medesima legge regionale disciplinano direttamente le modalità di presentazione delle liste, in conformità, d'altronde, con quanto ritenuto dalla stessa Corte costituzionale, la quale ha affermato che "spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale" (cfr. Corte Cost. n. 196/03);

- che quindi, a seguito dell'esercizio della potestà legislativa regionale, le disposizioni adottate dal legislatore statale, anche se di carattere interpretativo, non possono trovare applicazione con riferimento alla materia disciplinata dalla legge regionale, con la conseguenza che la normativa recata dal D.L. n. 29 del 2010 non è applicabile nel presente giudizio;

Considerato, inoltre,

- che alla stregua dell'art.9 della citata legge regionale "*Le liste dei*

candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale di cui all'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione”;

- che dalla documentazione acquisita in atti, e in particolare dalle dichiarazioni rese dai Carabinieri presenti e verbalizzate dal Comandante della Legione Carabinieri Lazio-Reparto Servizi Magistratura di Roma, si evince che al momento della scadenza delle ore 12.00, previsto dalla citata norma, e della conseguente delimitazione dell'area di attesa, erano presenti per consegnare la documentazione prescritta solo quattro delegati di lista, tra i quali non figurava alcun delegato di parte ricorrente, e che solo dopo più di mezz'ora un delegato di parte ricorrente cercava di accedere alla predetta area, al fine di poter consegnare la lista e solo dopo le ore 12.30 veniva individuato all'interno dell'area di attesa un plico incustodito;

- che, ai sensi della citata legge regionale, il competente Ufficio elettorale avrebbe comunque dovuto dichiarare non valida la lista di parte ricorrente in quanto depositata in ritardo e che, d'altro canto, parte ricorrente non allega in giudizio, alla luce di quanto considerato, idonee giustificazioni del ritardo, peraltro già valutate negativamente dal medesimo Ufficio elettorale su istanza di parte ricorrente;

- che comunque - anche qualora, in via ipotetica, si volesse fare applicazione del citato art.1, comma 1, del DL.n. 29 del 2010 - dagli

atti risulta che il plico, che asseritamente conteneva la prescritta documentazione ai sensi della citata norma, alle ore 17 veniva prelevato da un delegato di parte ricorrente, che poi si allontanava, e solo alle ore 19.30 la documentazione relativa alla presentazione della lista veniva consegnata da parte ricorrente agli uffici del predetto Reparto dei Carabinieri, che provvedeva ad acquisirla per il solo “mantenimento”;

- che non vi è, pertanto, alcuna certezza, né alcun principio di prova riguardo alle circostanze che il delegato di parte ricorrente, che risulta aver fatto ingresso al Tribunale alle ore 11.35 della mattina, fosse “munito della prescritta documentazione” (così come stabilito dal citato art.1, comma 1) e che il plico, rinvenuto nei pressi dell’Ufficio dopo le ore 12.30, contenesse la documentazione poi consegnata al predetto Ufficio dei Carabinieri alle ore 19.30;

Ritenuto, conclusivamente, che alla stregua delle pregresse considerazioni, non sussistono le condizioni necessarie ai fini dell’accoglimento della richiesta misura cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II bis, respinge l’istanza cautelare indicata in epigrafe, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo
2010 con l'intervento dei Magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Mariangela Caminiti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2010

IL SEGRETARIO